

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE 2024 – AGOSTO 2029.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

TRA

Comune di Varese con sede legale in Varese, Via Luigi Sacco, n. 5 codice fiscale [●] in persona di [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito dei necessari poteri ai sensi di [●] (di seguito anche "Comune" o "Concedente");

E

La società con sede legale in [●], via [●], codice fiscale e partita IVA [●], in persona del legale rappresentante pro-tempore [●], nato a [●] il [●],, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito anche "Concessionario");

(Congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrarre n. ____ del _____, è stata indetta la procedura aperta di cui al combinato disposto tra l'art. 71, comma 1 e l'art. 182 del d.lgs. 36/2023 (in prosieguo anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice dei contratti" o "Codice") con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 1, del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento in concessione ad un unico soggetto, della concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli anni 2024-2029;
- con determinazione n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione della concessione di _____ che trattasi al seguente operatore economico _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Comune e il Concessionario ("Parti") convengono quanto segue

PARTE I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

PREMESSE ED ALLEGATI

1. Il presente schema di contratto (in prosieguo anche “contratto”) regola il rapporto tra le Parti relativo alla concessione del servizio di ristorazione scolastica.
2. I documenti contrattuali allegati al presente contratto, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
3. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del presente contratto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa vigente in materia di concessione di servizi di cui al D.lgs. 36/2023 nonché la normativa di settore indicata nei capitolati tecnici cui si fa espresso rinvio.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione destinato agli utenti degli asili nido comunali, delle scuole dell'infanzia comunali e statali cittadine, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado statali e agli utenti del Centro anziani.
2. Il servizio di ristorazione comprende la fornitura, la preparazione, il trasporto, la distribuzione e lo scodellamento dei pasti ad alunni, insegnanti e collaboratori aventi diritto alla mensa, nonché la predisposizione, la sanificazione e la successiva pulizia dei locali in cui si consumeranno i pasti.
3. Il soggetto gestore espletterà tutte le attività di preparazione pasti presso le cucine degli asili nido e delle scuole dell'infanzia nei plessi dotati di tale struttura e presso i centri cottura di proprietà comunale Anna Frank e Parini concessi anch'essi in gestione, assicurandone il mantenimento in piena efficienza per tutta la durata della concessione.
4. Il servizio prevede, altresì, le attività di pulizia, sanificazione e lavaggio dei locali e delle attrezzature al fine di garantire il rispetto di procedure idonee ad assicurare gli standard di qualità predefiniti di tutto il processo di ristorazione scolastica.
5. Il Concessionario nella gestione del servizio dovrà altresì farsi carico delle seguenti prestazioni:
 - iscrizione degli utenti che usufruiranno del servizio e della gestione del relativo applicativo informatico con interfaccia web e app mobile;

- gestione delle diete speciali sia per motivi di salute che etico-religiose;
- gestione dei pagamenti e della relativa riscossione.

6. Il Concessionario è tenuto altresì ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri cottura Anna Frank e Parini nonché delle cucine e dei locali di refezione.

7. Oltre a quanto previsto dal presente contratto il servizio è regolato dai seguenti capitolati tecnici allegati al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante:

- Capitolato tecnico - prestazionale del servizio di ristorazione scolastica (Allegato A);
- Capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature (Allegato B).

8. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è, e resta, di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del contratto.

9. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere attuati conformemente all'offerta tecnica presentata in sede di gara, allegato al presente contratto (Allegato H).

10. Il valore della Concessione comprensiva dei servizi è stato stimato nel PEF per € 11.418.482,88 e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente alla gestione dei servizi in concessione.

ART. 3

NATURA DEL SERVIZIO

1. Trattandosi di servizio di pubblico interesse non potrà essere sospeso o interrotto se non per causa di forza maggiore.

2. Il Concessionario nella gestione del servizio di ristorazione dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dalla normativa di settore espressamente richiamata nel capitolato tecnico del servizio, dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 2017 "Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di Concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e il Ministro della Salute, e applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come da artt. 57 comma 2 e 130 del Codice e da "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari",

approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4.4.2020.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà una durata di 5 anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.
2. I periodi di funzionamento del servizio di ristorazione sono indicativamente così distinti:
 - ristorazione scuole primarie e secondarie di primo grado statali: metà settembre/metà giugno;
 - ristorazione scuole dell'infanzia: 1° settembre/30 giugno. È possibile la prosecuzione per n. 1-2 scuole di sezioni estive nel periodo 1° luglio/20 luglio per complessivi 100-200 utenti;
 - ristorazione asili nido comunali: 1° settembre/31 luglio. È possibile la prosecuzione fino alla prima settimana di agosto di uno o più sedi;
 - ristorazione centro anziani: 1° gennaio/31 dicembre, con interruzione di n. 4 settimane all'anno, in occasione del periodo estivo e delle festività.
3. All'avvio di ogni anno scolastico, l'Amministrazione Comunale comunicherà al Concessionario il calendario scolastico di funzionamento dei servizi in Concessione, al fine di consentire al Concessionario l'organizzazione del personale e delle proprie attività.
4. La mancata attivazione parziale o totale dei servizi comunali per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale, non dà diritto al Concessionario ad alcun indennizzo, risarcimento o ristoro di qualsiasi genere.
5. Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del Codice, la durata della Concessione non potrà essere prorogata, salvo per la revisione di cui all'art. 192, comma 1, del Codice, e comunque previo accordo fra Concedente e Concessionario.

PARTE II
OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE E DEL CONCESSIONARIO

ART. 5
AUTORIZZAZIONI

1. Al Concessionario competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la gestione del servizio di ristorazione scolastica.
2. Le strutture concesse in uso saranno corredate delle autorizzazioni sanitarie rilasciate in origine dall'ATS.
3. Il Concessionario dovrà essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali previste per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica. Tali autorizzazioni dovranno essere richieste e ottenute a cura e spese del Concessionario stesso ed intestate al legale rappresentante.
4. In particolare, è onere del Concessionario procedere a sua cura e spese, prima dell'avvio del servizio, alla presentazione / aggiornamento / variazione delle S.C.I.A. richieste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per l'avvio dell'attività di ristorazione nei centri cottura, nelle cucine e in ciascuno dei refettori in cui viene erogato il servizio. Analogamente, qualora nel corso del contratto intervengano modifiche di vario tipo a carico delle strutture concesse in uso, la S.C.I.A. dovrà essere predisposta e presentata agli organismi competenti a cura e a spese del Concessionario.
5. Il Concessionario dovrà provvedere alla predisposizione e presentazione della S.C.I.A., alle stesse condizioni, anche nel caso di attivazione di nuovi refettori e/o centri cottura per l'utenza scolastica o comunale.
6. Anche ai fini del mantenimento della SCIA e delle altre autorizzazioni, gli interventi prescritti dall'ATS durante i relativi sopralluoghi e ispezioni, dovranno essere evasi dal Concessionario qualora siano riconducibili alle casistiche espressamente individuate all'art. 4 del Capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature.
7. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di avere comunque attivato in maniera diligente e tempestiva ogni procedimento ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni. Nel caso in cui tali aggravii costituiscano elementi di disequilibrio e comportino l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, verrà avviata la procedura di riequilibrio di cui all'articolo 19. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto

che ogni eventuale obbligo o impegno previsto con il presente contratto a carico delle parti per l'adempimento del quale è previsto il rilascio di una o più delle autorizzazioni necessarie, è sospensivamente condizionato al rilascio delle predette autorizzazioni e che pertanto nulla potrà essere preteso dall'altra parte prima del rilascio delle stesse.

8. Fatto salvo quanto indicato al comma 1, il Concedente effettuerà, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività di propria competenza finalizzate al rilascio e/o l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la gestione del servizio.

9. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

ART. 6

OBBLIGAZIONI DEL CONCEDEnte

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, il contributo pubblico sul singolo buono pasto pari ad € 0,775 oltre IVA, secondo le modalità previste nel presente contratto.

2. Il Concedente rimborserà, altresì, al Concessionario, nella misura dell'importo unitario del buono pasto, i corrispettivi per i pasti consumati dagli alunni che saranno riconosciuti come onere sociale dal Comune stesso ed i pasti consumati dal personale docente ed educatore incaricato della sorveglianza degli utenti durante la consumazione del pasto.

3. Oltre a quanto sopra, compete al Concedente:

a) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

b) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel capitolato prestazionale del servizio, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

c) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;

d) provvedere alla manutenzione di ambienti e impianti secondo le prescrizioni indicate nel capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature (Allegato B).

4. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario informazioni e documenti relativi allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione e all'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca o il recesso della Concessione.

5. Il Concedente dichiara e garantisce che l'aggiudicazione della Concessione è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, che tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione sono stati legittimamente e compiutamente evasi e che, alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avverso la procedura di gara o l'aggiudicazione è stato notificato al Concedente.

ART. 7

OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario è obbligato, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la gestione del servizio di ristorazione.

2. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) erogare il servizio di ristorazione scolastica in conformità a quanto stabilito nel presente contratto, nel capitolato di gestione del servizio di ristorazione e nei documenti contrattuali allegati, nonché a quanto proposto nel progetto tecnico di gestione del servizio presentato in sede di gara e Allegato H al presente contratto;
- b) acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la gestione del servizio come individuate nei relativi capitolati tecnici allegati A e B al presente contratto;
- c) provvedere alla conduzione e manutenzione degli ambienti, impianti e attrezzature secondo le prescrizioni indicate nel relativo capitolato tecnico, Allegato B al presente contratto;
- d) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal contratto;
- e) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- f) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

g) consegnare il Piano Economico Finanziario anche in formato editabile.

3. Sono comunque a carico del Concessionario tutte le prestazioni e tutti gli oneri, non elencati nel comma precedente, relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, nei documenti contrattuali, nel capitolato di gestione del servizio di ristorazione nonché nel capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature.

4. Il Concessionario è obbligato altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

c) fornire al RUP e al Direttore dell'esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Direttore dell'esecuzione, il RUP e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei servizi o, sia indisponibilità, anche parziale, dei servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

2. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente, con cadenza periodica, l'andamento delle attività secondo le modalità indicate al successivo art. 10. Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio causati al Concedente a diretta conseguenza delle attività di sua spettanza, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori, incaricati o ausiliari.

ART. 8

ULTERIORI ONERI A CARICO DELLE PARTI

1. Con riferimento ai costi dei servizi: elettrico, idrico e gas, degli immobili dati in concessione d'uso per la gestione del servizio di ristorazione scolastica, si fa espresso rinvio a quanto previsto nell'art. 6 del Capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature.

ART. 9

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto ed in particolare:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, per la gestione dei Servizi;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del servizio oggetto della concessione;
- e) dell'integrazione degli atti contrattuali a seguito dell'entrata in vigore di normative vincolanti ovvero di norme integrative dei requisiti necessari per l'esecuzione del contratto.

ART. 10

TRASFERIMENTO DEI RISCHI

1. La presente concessione prevede il trasferimento in capo Concessionario del rischio operativo come definito dall'art. 177 del Codice, nonché di tutti i rischi inerenti la gestione del servizio individuati nella "Matrice dei rischi", Allegato D al presente atto a formarne parte sostanziale ed integrante.

2. In particolare, rimangono in capo al concessionario tutti i rischi connessi al verificarsi di eventi eccezionali e non prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

3. Al fine di monitorare il mantenimento in capo al Concessionario dei rischi, come individuati nella relativa matrice, lo stesso è obbligato ad inviare mensilmente informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della concessione e sui relativi costi e ricavi anche al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente. Pertanto, entro il giorno 20 di ciascun mese, il Concessionario è tenuto alla compilazione dettagliata e al successivo invio del "Modello di monitoraggio periodico" Allegato F al presente contratto, indicando le seguenti voci:

- conto economico;
- stato patrimoniale;
- cash flow;
- calcolo degli indicatori.

ART. 11

FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che posti in essere dal personale del Concedente, del Concessionario e/o di terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie, pandemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'Autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l'art. 22 in tema di sospensione del servizio.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore integri gli estremi degli eventi di disequilibrio che determini un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 19.
5. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.
6. Le Parti concordano che la Parte che intenderà invocare la risoluzione del contratto ai sensi del comma che precede dovrà comunicarlo a mezzo PEC all'altra.

ART. 12

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DI GESTIONE

1. Il Concedente svolgerà, a propria cura e spese, la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario per mezzo del Responsabile del Progetto, nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice e dei relativi uffici.
2. Il Responsabile Unico del Progetto svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative per la corretta esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
3. In fase di gestione il Responsabile Unico del Progetto si avvale del Direttore dell'Esecuzione, nominato dal Concedente prima dell'avvio dell'erogazione dei servizi, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento delle obbligazioni inerenti all'erogazione dei servizi, secondo i termini di cui alla Proposta di Gestione, nonché il mantenimento di livelli qualitativi minimi riguardanti i servizi offerti.
4. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice.
5. Delle attività di controllo dovrà essere redatto apposito verbale e sulla base dei risultati del controllo effettuato, il Direttore dell'Esecuzione del contratto dovrà segnalare prontamente al Concessionario eventuali contestazioni o rilievi, assegnando un adeguato termine per provvedere.
6. Il Direttore dell'Esecuzione nominato dal Concedente svolge i compiti di cui all'Allegato II.14 del Codice.

7. Prima dell'avvio dell'Erogazione dei Servizi, il Concessionario a sua volta nominerà il proprio Responsabile di Gestione che avrà il compito di sovrintendere alla corretta erogazione dei servizi e rapportarsi con il Direttore dell'Esecuzione per conto del Concessionario.

ART. 13

CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio di ristorazione, incassando il corrispettivo del servizio direttamente dall'utenza. Le modalità di pagamento dei servizi da parte dell'utenza sono indicate nell'art. 54 del capitolato tecnico – prestazionale del servizio di ristorazione scolastica (Allegato A), cui si fa espresso rinvio.
2. Per l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica il Concessionario è obbligato per tutta la durata del contratto ad applicare le tariffe dei buoni-pasto, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 63/2016, di cui all'Allegato C al presente contratto.
3. A titolo di compensazione dell'obbligo gravante sul Concessionario di applicare agli utenti del servizio tariffe calmierate e amministrate dal Concedente, il Comune corrisponderà al Concessionario stesso, a titolo di contributo pubblico, l'importo di € 0,775 per ogni pasto effettivamente e regolarmente erogato.
4. Il contributo di cui al comma 3, non sarà riconosciuto, oltre all'ipotesi di mancata erogazione del pasto, anche nel caso di erogazione di pasti confezionati in modalità diverse rispetto alle prescrizioni di legge/o capitolato del servizio di ristorazione scolastica, salva autorizzazione del concedente.
5. Il contributo sarà erogato trimestralmente previo accertamento dell'effettiva erogazione di pasti.
6. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, par. 1, TCE (attuale art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- TFUE), in quanto:
 - l'impresa beneficiaria è incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi sono definiti in modo puntuale;
 - i parametri per il calcolo della compensazione è definito, in via preventiva, in modo obiettivo e trasparente;
 - la compensazione non potrà eccedere l'importo necessario per coprire - parzialmente - i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole.
7. Il pagamento del contributo comunale è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al trimestre di riferimento, secondo le modalità di cui ai commi

successivi, previa verifica da parte del Responsabile del Progetto del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.

8. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del contributo comunale, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), del predetto D.Lgs. n. 231/2002.

9. Il Comune rimborserà, altresì, al Concessionario, nella misura dell'importo unitario del singolo costo pasto pari ad € 5,79 oltre IVA, i corrispettivi per i pasti consumati dagli alunni che saranno riconosciuti come onere sociale dal Comune stesso ed i pasti consumati dal personale docente ed educatore incaricato della sorveglianza degli utenti durante la consumazione del pasto.

10. Al Concessionario è concesso, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, l'impiego dei centri cottura e centri cucina comunali anche per la preparazione di pasti da destinare ad altre committenze, nel rispetto delle relative capacità massime di produzione e purché ciò non arrechi danni, ritardi o limitazioni al servizio svolto per il Comune di Varese. In tal caso, il Concessionario deve richiedere al Comune l'autorizzazione ad erogare pasti per utenti esterni, indicando: i committenti, il numero dei pasti che intende erogare e il prezzo di vendita del singolo pasto.

11. In caso di erogazione di pasti esterni, il Concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione, per ogni singolo pasto esterno venduto, il 10% del prezzo di vendita, al netto dell'IVA, del singolo pasto.

12. Nell'ipotesi di cui al comma precedente i costi e ricavi relativi entrano a far parte ad ogni effetto del Piano Economico Finanziario.

ART. 14

CONTROLLO E VIGILANZA

1. Le attività del Concessionario sono soggette al controllo ed alla vigilanza del Concedente che esercita i relativi poteri per mezzo del Responsabile di Progetto.

2. Il Concedente vigilerà costantemente sul rispetto degli standard di erogazione dei Servizi. Eventuali osservazioni e rilievi del Concedente rispetto al mantenimento di un adeguato livello di standard di gestione dei Servizi saranno immediatamente comunicati al Concessionario a mezzo PEC, il quale, entro 10 (dieci) giorni, è obbligato ad effettuare tutti gli interventi necessari ai fini del ripristino di un adeguato livello degli standard richiesti, pena quanto previsto nelle successive disposizioni.

3. Oltre agli obblighi informativi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, al fine di consentire la costante vigilanza dell'Ente rispetto al corretto adempimento degli obblighi

contrattuali, il Concessionario dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria alle verifiche, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti.

ART. 15

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 42 del contratto.

3. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Varese qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 3, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

PARTE III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA

ART. 16

ORGANICO E OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. Il Concessionario è obbligato a disporre nel proprio organico di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Nella gestione del servizio, l'organizzazione del personale è rimessa alla scelta del Concessionario, fermo restando la presenza delle figure professionali minime previste nel capitolato tecnico del servizio di ristorazione. Tale personale deve essere in possesso di qualifica idonea a svolgere le relative funzioni.
3. Il Concessionario ha nominato quale direttore tecnico del servizio il Sig. ... il quale è diretto interlocutore del Concedente per tutto quanto concerne la gestione del servizio. Il Concessionario deve dare tempestiva comunicazione al Concedente nel caso in cui lo stesso venga sostituito.
4. Tutto il personale in servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
5. Il Concessionario si obbliga a garantire la sostituzione degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.
6. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti del Concessionario, il Concedente ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli stessi; tale sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
7. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario deve garantire i servizi minimi essenziali. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte del Concessionario al Concedente mediante comunicazione scritta almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, il Concedente applica la penale prevista all'articolo 24 del presente contratto.
8. Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da parte del Concedente degli obblighi di cui sopra, il Concessionario è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
9. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di personale previste nel nuovo contratto, il Concessionario ha l'obbligo di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente nonché di dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione all'assunzione di personale del gestore uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

10. Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere al Concedente, l'elenco del personale adibito al servizio, le relative qualifiche professionali ricoperte e i titoli di studio e/o professionali posseduti.

11. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.

12. Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

13. Riguardo al personale utilizzato, il Concessionario si obbliga: a) a conformarne l'attività a tutte le disposizioni vigenti, anche di carattere regolamentare emanate dalla stessa; b) a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, in conformità con il documento di valutazione del rischio presentato dal Concessionario, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

14. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per il Concessionario di far predisporre i controlli sanitari richiesti dal Concedente che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio. Il Concedente è estraneo agli obblighi indicati nel presente articolo. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra il Concedente e il personale a qualunque titolo utilizzato dal Concessionario.

ART. 17

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

1. Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario ha consegnato, come sancito dagli art. 17 e 18 del D. Lgs. 81 del 2008, al Concedente il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art.

28 del decreto medesimo. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo del Concessionario dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

3. Il Concessionario deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

4. Il Concessionario deve in ogni momento, a semplice richiesta del Concedente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando al Concedente entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.

5. Il Concessionario deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico e pratica di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

6. Il Concessionario adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte del Concedente, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

7. Il Concedente ha redatto il DUVRI, Allegato G al presente contratto, da cui risulta che l'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori relativi al rischio da interferenza, è pari a complessivi € 5.000,00.

PARTE IV
EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ART. 18
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'articolo 177, comma 5 del Codice la concessione cui il presente contratto è riferito garantisce la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Le parti danno atto che, così come risulta dal Piano Economico Finanziario allegato al presente contratto, l'Equilibrio Economico Finanziario è garantito quando i ricavi attesi dalla Concessione sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.
2. Costituiscono i presupposti e le condizioni di base dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione quelle indicate nel PEF, cui si fa espresso rinvio.
3. Le Parti convengono che ai sensi dell'articolo 177, comma 2, terzo periodo, del Codice, ai fini della valutazione del rischio operativo, l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, riconducibili al seguente Indicatore di Equilibrio contenuto nel Piano Economico-Finanziario:
 - valore attuale netto dei flussi di cassa operativi € 151.155,73.
4. Nel caso in cui gli eventi di disequilibrio determinino una variazione pari ad almeno il 5% dell'indicatore di equilibrio di cui sopra, si verificherà l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario.

ART. 19
PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Conformemente all'art. 192 del Codice, qualora si verificino eventi di disequilibrio che determinino l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario le parti avviano la procedura di riequilibrio indicata nei commi seguenti, finalizzata a determinare il ripristino dell'indicatore di equilibrio economico finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario così come definita nella matrice dei rischi.

2. Perché un evento costituisca presupposto per il riequilibrio del PEF è necessaria la ricorrenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 192 del Codice e dunque integri gli estremi degli eventi di disequilibrio (straordinarietà, imprevedibilità e non imputabilità al Concessionario) e comporti l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario (incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario e cioè comportino la variazione dell'indicatore di equilibrio nella misura prevista dall'art. 18).

3. Al verificarsi di un evento che, ai sensi dell'art. 192 del Codice comma 2 del presente articolo, costituisca presupposto per una variazione al Piano Economico Finanziario, la parte che intende proporre detta variazione ne dà comunicazione scritta all'altra parte, indicando i presupposti generativi della variazione e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario revisionato, in formato editabile;
- c) Relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) dimostrazione, resa attraverso documenti probanti, in ordine:
 - (1) alla circostanza che l'evento addotto radichi uno o più dei presupposti previsti dall'articolo 192 del Codice;
 - (2) alla circostanza che ricorrano tutti gli altri presupposti previsti in tale norma;
 - (3) alla misura dell'incidenza prodotta su uno o più degli elementi costitutivi del PEF, calcolata attraverso idonee computazioni;
 - (4) alla misura di incidenza sul valore attuale netto così come indicata nell'articolo 18;
- e) Schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

3. Alla ricezione della comunicazione e della documentazione di cui al comma precedente la parte ricevente dovrà entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di attivazione della procedura di equilibrio, dare avvio alla relativa istruttoria.

4. Nei limiti in cui ciò non sia vietato da norme imperative, il prolungamento della durata della Concessione può concorrere alla formazione del nuovo equilibrio.

PARTE V
ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE

ART. 20
CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario ha prestato, contestualmente alla stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117, comma 1, del Codice. La predetta garanzia è pari al 10% dell'importo della concessione.
2. Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio, si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto per un massimale di importo minimo pari ad € 5.000.000,00 per sinistro per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza deve includere:
 - a) i danni o pregiudizi causati agli utenti del servizio, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei servizi;
 - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere agli utenti del servizio, al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione.
3. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'avvio della Concessione, copia della predetta polizza, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
5. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici.

6. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
7. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
8. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.
9. Il Concessionario resta obbligato a prestare le garanzie, ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma precedente, che dovessero rendersi necessarie in forza di sopravvenienze normative.

PARTE VI
VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 21
MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi previsti dall'articolo 189 del Codice.
2. Le prestazioni conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguite previa approvazione da parte del Concedente della relativa variante, in conformità a quanto previsto dall'Allegato al Codice II.14. L'eventuale determinazione dei nuovi prezzi avviene ai sensi dell'articolo 35 di detto Allegato.
3. Qualora il verificarsi delle condizioni che legittimino l'approvazione di varianti integri gli estremi degli eventi di disequilibrio che determinino l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario verrà avviata la procedura di cui all'articolo 19.

ART. 22
RITARDATO AVVIO O SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. Il ritardato avvio o la sospensione totale o parziale dell'erogazione dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione del servizio per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dell'erogazione e alla ripresa della medesima. L'erogazione dei servizi può essere sospesa:
 - a) al ricorrere di circostanze straordinarie e sopravvenute impeditive, in via temporanea, dell'utile erogazione dei servizi sotto qualsiasi forma;
 - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
 - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente i servizi, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c) e sempre che ricorrano ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al ricorrere dei presupposti indicati nei precedenti commi, il Direttore dell'Esecuzione dispone la sospensione dei servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 10 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile del Progetto, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.
4. In caso di sospensione legittima, i termini contrattuali sono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data del verbale di ripresa del servizio.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso rinvio a quanto previsto nell'art. 121 del codice.

ART. 23

SUBAPPALTO

1. Il subappalto della gestione è regolato dal combinato disposto tra gli articoli 119 e 188 del Codice.

ART. 24

PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:
- (a) Euro 260,00 per ogni pietanza diversa da quella prevista nel menù giornaliero non autorizzata dal Concedente;
 - (b) Euro 200,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dalle Tabelle Dietetiche, verificato su 10 pesate della stessa preparazione;

- (c) Euro 520,00 per ogni derrata non conforme alle Tabelle Merceologiche definite nel CSA o offerte come miglioria nel progetto tecnico del Concessionario;
- (d) Euro 520,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti consegnati dal Concessionario;
- (e) Euro 150,00 per ogni quindici minuti di ritardo nella consegna dei pasti rispetto all'ora stabilita;
- (f) Euro 300,00 per ogni caso di mancato rispetto delle temperature in fase di somministrazione dei pasti;
- (g) Euro 520,00 per ogni caso di verifica microbiologica non conforme rispetto a quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2073/2005, successive modifiche e linee guida applicative;
- (h) Euro 520,00 per ogni caso di mancata conservazione dei "campioni testimone" di cui all'art. 63 del capitolato tecnico del servizio;
- (i) Euro 260,00 per ogni caso di non conformità di tipo igienico presso le cucine, i locali di somministrazione ed aree annesse, gli automezzi adibiti al trasporto dei pasti, in relazione a quanto indicato nel piano di sanificazione o oggettivamente verificato come non conforme;
- (j) Euro 300,00 per ogni caso di mancata comunicazione all'A.C. del non utilizzo dei prodotti di cui al Regolamento CEE 834/2007 e succ. modifiche;
- (k) Euro 300,00 per il caso di violazione di quanto previsto dall'art. 19 (Specifiche merceologiche derrate alimentari) del capitolato tecnico del servizio;
- (l) Euro 260,00 per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate;
- (m) Euro 520,00 per mancata consegna ai responsabili dei controlli di conformità incaricati dal Concedente della documentazione inerente la messa in atto del Piano di Autocontrollo;
- (n) Euro 520,00 per ogni caso di non conformità operativa rispetto a quanto previsto dal Piano di autocontrollo e dal capitolato tecnico del servizio;
- (o) Euro 260,00 per ogni caso di mancato rispetto dell'organico giornaliero e del relativo monte ore dichiarato nell'offerta tecnica;
- (p) Euro 520,00 per la mancata sostituzione del Direttore Tecnico, per il caso di assenza o impedimento, entro il termine previsto nell'art. 70 (Personale adibito al servizio) del capitolato tecnico del servizio;
- (q) Euro 260,00 per ogni caso di non idoneo abbigliamento del personale addetto al servizio;
- (r) Euro 260,00 per ciascuna non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti in relazione alle specifiche previste dal Piano di autocontrollo e dal capitolato tecnico del servizio;
- (s) Euro 260,00 per ciascun rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti, disinfettanti;

- (t) Euro 260,00 per il mancato rispetto di quanto descritto all'art. 16 (Smaltimento rifiuti e divieto di scarico) del capitolato tecnico del servizio;
- (u) Euro 260,00 per ciascun rilevamento di non conformità relativamente al piano di manutenzione;
- (v) Euro 260,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna al Concedente della documentazione contrattuale richiesta ad inizio anno scolastico;
- (w) Euro 520,00 per ogni caso di rinvenimento di prodotto scaduto;
- (x) Euro 520,00 per ogni unità lavorativa mancante, per qualsiasi motivo, non sostituita secondo quanto prescritto dall'art. 70 (Personale adibito al servizio) del capitolato tecnico del servizio;
- (y) Euro 150,00 per ogni caso di prodotto con etichettatura non conforme alla normativa vigente;
- (z) Euro 1.000,00 per ogni caso di errata somministrazione di dieta speciale;
- (aa) Euro 260,00 per ogni caso di mancata (oppure carente) conduzione o manutenzione ordinaria o straordinaria delle attrezzature come previsto all'art.4.1 del Capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature;
- (bb) Euro 260,00 per ogni caso di mancata (oppure carente) attività tra quelle previste all'art. 4.2 del Capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature;
- (cc) Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'attivazione di POD o PDR o subentro, o voltura come previsto all'art. 6 del Capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature;
- (dd) Euro 1.000,00 per ogni autorizzazione (SCIA) sospesa/revocata (art.7 del Capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature), oltre € 200,00 per ogni giorno decorrente dalla revoca e fino a riabilitazione dell'autorizzazione.

2. I ritardi nell'adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte del Concedente al Concessionario che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte del Concedente, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, il Concedente applica la penale prevista.

4. L'importo della penale è versato dal Concessionario al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo. Decorso tale termine, il Concedente, a propria scelta, escute la cauzione definitiva.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se il Concessionario dimostri di non esserne stato a conoscenza.

ART. 25

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello di eventuali finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato, nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa. Qualora vi siano enti finanziatori si applica la disciplina prevista nell'art. 190 comma 3 del Codice.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui all'art. 20 del presente contratto.
- b) grave violazione delle obbligazioni di cui all'art. 7 del presente contratto;
- c) perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- d) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del contratto.

3. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio, apposito verbale entro sessanta giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

4. Ai sensi dell'art. 190, comma 2, del codice, qualora intervenga la risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, lo stesso deve corrispondere al Concedente, oltre al pagamento di quanto dovuto ai sensi del comma 3, quanto segue:

- a) i costi sostenuti o da sostenere dal Concedente in conseguenza della risoluzione del contratto;
- b) un indennizzo pari al 5 per cento del valore residuo della Concessione.

ART. 26

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata del Concedente e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 190, comma 6, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 190, comma 6, del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio, incassandone i ricavi da essa derivanti, fino alla data di effettivo pagamento dei suddetti importi.

3. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del contratto e non ancora versati ai sensi del precedente comma 2:

- a) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del contratto;
- b) un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, pari al 5 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida a adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 27

RECESSO

1. Le parti possono recedere dal contratto in caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, di cui all'articolo 192, comma 4, del Codice. In questo caso il recesso produce gli effetti indicati dall'articolo 192, comma 4, secondo periodo e 190, commi 5 e 6, del Codice.

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, il concedente può recedere dal contratto per ragioni di pubblico interesse. In questo caso il recesso produce gli effetti previsti dall'articolo 190, commi 4, 5 e 6, del Codice.

3. L'efficacia del recesso da parte del Concedente per ragioni di pubblico interesse è sospensivamente condizionata all'avverarsi della condizione indicata all'articolo 190, comma 7, del Codice.

4. In caso di recesso dal contratto da parte del Concedente, ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base di quanto previsto dagli artt. 190, comma 4, e 192 comma 4.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, al fine di garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190, comma 6, del Codice.

PARTE VII
CONTENTZIOSO E CLAUSOLE FINALI

ART. 28

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, il Concedente ha trasmesso all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. Il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti del Concessionario che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 29

CARTA DEI SERVIZI

1. Il Concessionario ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, entro 30 giorni successivi all'avvio della concessione deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:
 - 1.a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento;
 - 1.b) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti. Tale intervento deve essere effettuato almeno a cadenza annuale e i risultati vanno comunicati al Concedente;
 - 1.c) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
 - 1.d) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza;
 - 1.e) le modalità di presentazione dei reclami.
2. Il Concessionario, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte del Concedente sul testo della carta dei servizi, procede a darne la massima pubblicità anche mediante pubblicazione sul portale

del concessionario per accedere ai servizi oggetto della concessione. Copia della carta dei servizi dovrà depositata in visione in ogni immobile nel quale si svolgerà il servizio.

ART. 30

CLASS ACTION

1. Nel caso in cui sia notificata al Concedente una diffida ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 198/2009, l'Amministrazione la trasmette al Concessionario fissando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a 60 gg., per effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Eventuali interventi non idonei a soddisfare le richieste degli interessati sono ritenuti come non posti in essere e, pertanto, non interrompono il termine di cui al periodo precedente. È fatto obbligo all'Amministrazione di dare tempestivamente contezza al Concessionario della congruità dell'intervento da esso posto in essere. In caso di citazione in giudizio nei confronti del Concedente, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 198/2009, è fatto obbligo al Concessionario di intervenire in giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 3 del medesimo decreto. Il Concessionario ha l'obbligo di manlevare l'Amministrazione dalle spese legali su di essa gravanti e relative ai giudizi di cui al presente comma. A tal fine, il Concessionario rimborsa all'ente tali spese entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dal Concedente, corredata da idonei titoli attestanti la spesa sostenuta.
2. Decorso tale termine, il Concedente attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, l'Amministrazione non procede al pagamento di eventuali somme spettanti a qualunque titolo al Concessionario.
3. In caso di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dell'Amministrazione, in procedimento susseguente a quello di cui al D.lgs. 198/09, è fatto obbligo al Concessionario di rimborsare al Concedente l'importo del danno liquidato a suo carico. A tal fine, il Concessionario liquida al Concedente tale importo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dall'Amministrazione, corredata da idonei titoli attestanti l'onere sostenuto. Decorso tale termine, l'Amministrazione a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'Amministrazione non procede al pagamento di eventuali somme spettanti a qualunque titolo al Concessionario. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento del rimborso mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. È fatto obbligo al Concessionario di adempiere a propria cura e spese, anche mediante rimborso all'Amministrazione

di tutti gli oneri da essa sostenuti, al dispositivo dell'eventuale sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 198/09 e del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 5 del medesimo decreto, nonché di rimborsare al Concedente l'eventuale danno liquidato a carico dell'Amministrazione stessa da parte della Corte dei Conti, laddove sia stato promosso innanzi a essa un giudizio a carico dell'Amministrazione, susseguente alla comunicazione di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 198/09. Gli obblighi indicati nel presente articolo gravano sul Concessionario in relazione a tutti i gradi di giudizio.

ART. 31

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Ai sensi dell'art. 215 del Codice dei contratti, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, è obbligatoria la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico, secondo le disposizioni contenute negli artt. 215, 216, 217 e 219 del Codice nonché del relativo Allegato al Codice V.2.

ART. 32

CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 31, per quanto compatibili con il contratto di concessione, si applicano gli artt. 210, 211 e 212 del Codice. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria.

ART. 33

FORO COMPETENTE

1. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del c.p.c., le parti individuano come foro competente in via esclusiva per le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto il Tribunale di Varese.

ART. 34

RISERVATEZZA

1. Ciascuna Parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:

a) qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;

b) tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione del contratto.

2. Le informazioni riservate fornite in relazione al contratto saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dirigenti della Parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione all'esecuzione del contratto. La Parte ricevente farà sì che tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

3. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

a) siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della Parte ricevente a quanto sopra disposto;

b) la Parte ricevente riesca documentale a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui trattasi;

c) siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la Parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla Parte ricevente;

d) siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale, ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la Parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra Parte di tale evenienza, e in ogni caso prima che la comunicazione venga effettuata; in ogni caso la Parte ricevente si impegna a collaborare, nel più ampio modo possibile, con l'altra Parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

e) siano legittimamente riportate o allegate o richiamate *per relationem* in un atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;

f) siano comunicate ai Finanziatori nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto i finanziamenti.

ART. 35

COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla Legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Concedente: *[indicare l'indirizzo PEC]*;
 - a) per il Concessionario: *[indicare l'indirizzo PEC]*
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC.

ART. 36

ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Agli effetti del contratto, il Concessionario elegge domicilio in _____.
2. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

ART. 37

REGISTRAZIONE E SPESE DI CONTRATTO

1. Il contratto è soggetto a registrazione con spese suddivise tra Concedente e Concessionario. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione del presente contratto sono a carico del Concessionario

ART. 38

RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto si rinvia agli allegati al presente contratto nonché alla legislazione vigente incluse le disposizioni attuative del Codice.

Per il **Concedente** [•]

[Nome e qualifica]

Per il **Concessionario** [•]

[Nome e qualifica]

ALLEGATO 1

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Allegato A: Capitolato tecnico - prestazionale del servizio di ristorazione scolastica e relativi allegati;

Allegato B: Capitolato tecnico di conduzione e manutenzione di ambienti, impianti e attrezzature e relativi allegati;

Allegato C: Tariffe del servizio approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 63/2016;

Allegato D: Matrice dei rischi;

Allegato E: Piano Economico Finanziario;

Allegato F: Modello di monitoraggio periodico;

Allegato G: DUVRI;

Allegato H: Offerta tecnica.

ALLEGATO 2

DEFINIZIONI

Alterazione dell'equilibrio economico finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio del contratto che, al verificarsi di uno o più eventi di disequilibrio, dia luogo ad una modifica del valore attuale netto dei flussi di cassa operativi;

Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

Codice identificativo di Gara ("CIG"): indica il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara;

Codice o Codice dei contratti: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici";

Codice Unico di Progetto ("CUP"): indica il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Concedente: indica il Comune di Varese con sede in [•], Via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del contratto;

Concessionario: indica l'aggiudicatario della Concessione [•] con sede legale in [•], Via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del contratto e la Società di Scopo a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal contratto, ai sensi dell'articolo 176 e ss del Codice;

Conservazione a norma: conservazione digitale secondo le regole tecniche attuative del CAD-Codice dell'amministrazione digitale (articolo 44), in riferimento a tutte le attività svolte per salvaguardare e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati senza ricorrere in alcun modo alla carta.

Contratto: indica il presente contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei documenti contrattuali anche se non materialmente allegati, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Direttore dell'Esecuzione: indica la figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; disciplinare di gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.];

Documenti contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del contratto;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione delle Opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 19 del contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario previsti dal contratto durante tutto il periodo di gestione della concessione

Eventi di disequilibrio: indica gli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, non imputabili al Concessionario ai sensi dell'art. 192 del Codice che diano luogo alla variazione di almeno uno degli Indicatori di Equilibrio come indicati all'art. 18 del contratto;

Finanziatori: indica gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di scopo, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 195 del Codice;

Forza Maggiore: indica i fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni.

Indicatore di Equilibrio: Valore Attuale Netto così come indicato nell'art. 18;

Matrice dei Rischi: il documento allegato al presente contratto che indica l'allocazione dei rischi in capo al Concessionario e al Concedente;

Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

Parti: il Concedente e il Concessionario;

Piano Economico Finanziario ("PEF"): indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario della concessione per l'arco temporale di durata del contratto;

Responsabile Unico del Progetto: indica il responsabile di progetto ("RUP"), nominato dal Concedente ai sensi dell'art. 15 del Codice;

Riequilibrio: indica la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario prevista dall'art. 19 del contratto al verificarsi di uno o più eventi di disequilibrio.